

## Procedimento disciplinare e utilizzo della PEC

*In tema di procedimento disciplinare, le comunicazioni e notifiche ben possono avvenire anche a mezzo [PEC](#), che -salvo che la legge disponga diversamente- equivalgono a quelle effettuate “per mezzo della posta” (art. 48, co. 2, CAD – D.Lgs. n. 82 del 2005), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità), e si considerano perfezionate nel momento in cui risulta emessa la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) da parte del suo gestore della posta elettronica certificata.*

*[massima ufficiale]*

*La ricevuta [PEC](#) di avvenuta consegna è opponibile ai terzi fino a prova contraria (DPR n. 68/2005, in combinato disposto con l’art. 48 CAD), la quale ultima tuttavia non può consistere in una mera perizia di parte, tantopiù se rilasciata da un soggetto non qualificato (nella specie, il titolare di un negozio di articoli elettronici), in mancanza di una attestazione di malfunzionamento spaziotemporale da richiedersi all’Ente certificatore che ha rilasciato la ricevuta stessa, a ciò abilitato in virtù di provvedimento autorizzativo ministeriale.*

*[massima ufficiale]*

**Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021 (pubbl. 12.12.2021)**

*...omissis...*

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 22/06/2017, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Lecce-Brindisi-Taranto gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Greco svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso per la riforma della sentenza del CDD in punto di sanzione, con l'applicazione dell'avvertimento;

**FATTO**

L'Avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a giudizio disciplinare, innanzi al CDD di Lecce-Brindisi-Taranto, per il seguente capo di incolpazione:

*“Per avere l'Avv. [RICORRENTE] violato l'art. 52 Codice Deontologico Forense. Comportamento consistito nello scrivere, nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 Cpc nell'ambito del procedimento civile n. [OMISSIS]/2012 R.G. le seguenti frasi: “...si solleva all'attenzione della difesa avversaria la quale evidentemente ha difficoltà comprensive, oltre che cognitive... (pag. 4); “...bisognerebbe prima imparare a leggere e poi a scrivere! (pag. 6); frasi indirizzate al collega di controparte e dal contenuto evidentemente sconveniente e provocatorio oltre che gratuito e non finalizzato ad alcuna difesa in concreto. Compresso in Lecce il 4.7.2013, data di deposito della memoria difensiva in cancelleria. In Monteroni di Lecce fino al 10.9.2013”.*

La notizia di illecito, che aveva originato il procedimento disciplinare, era contenuta nell'ordinanza del 10 febbraio 2015 del Giudice Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce il 19 maggio 2015, con la quale il GIP, a seguito delle indagini per il reato di diffamazione ed altro in danno dell'Avv. [TIZIA], asseritamente commessi in atti difensivi (atto di citazione notificato il 30.10.2012 e memoria difensiva del 18 settembre 2013), aveva archiviato la denuncia-querela presentata nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] e disposto la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce per la valutazione di eventuali illeciti disciplinari.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, in data 12 giugno 2015, aveva inviato copia del provvedimento all'iscritto, invitandolo a comunicare eventuali note difensive direttamente al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Lecce-Taranto-Brindisi, come effettivamente l'avv. [RICORRENTE] aveva provveduto il 20 luglio 2015.

Approvato il capo di incolpazione e fissata la data del 22 giugno 2017 per il dibattimento, la seduta si svolgeva in assenza dell'incolpato ma alla presenza del difensore, Avv. [CAIA], che depositava certificazione medica attestante che l'Avv. [RICORRENTE] era affetto da coxalgia, senza tuttavia chiedere un rinvio per impedimento assoluto a comparire.

L'Avv. [CAIA], dunque, si riportava alla memoria difensiva già depositata, con allegata documentazione (in particolare la sentenza n. [OMISSIS] del 26 aprile 2017, con la quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato le reciproche domande di risarcimento danni e di cancellazione di frasi offensive prospettate dall'Avv. [TIZIA] e altri e dall'Avv. [RICORRENTE]).

Il procedimento veniva istruito mediante l'acquisizione di documenti provenienti dal

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, nonché con il provvedimento del GIP e con gli atti processuali del giudizio ove erano state espresse le frasi per cui si procedeva deontologicamente.

Esaurito il dibattimento, il difensore dell'incolpato concludeva chiedendo dichiararsi la nullità degli atti del procedimento disciplinare, in quanto la notifica degli stessi era avvenuta tramite PEC. Nel merito chiedeva, comunque, il proscioglimento dell'Avv. [RICORRENTE].

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina, ritenutane la responsabilità disciplinare, comminava all'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della censura, prevista come pena edittale, per l'illecito contestato, dall'art. 52 del nuovo Codice Deontologico Forense.

Nella motivazione della pronuncia di condanna, si legge che *"...l'istruttoria del procedimento ha fornito elementi certi sui quali fondare un giudizio di responsabilità di rilevanza disciplinare essendo risultata fondata la contestazione formulata nel capo di incolpazione in tutti i suoi elementi; se può essere astrattamente tollerata l'espressione, comunque inadeguata, contenuta in scritto difensivo, «bisognerebbe prima imparare a leggere e poi a scrivere», come generico invito a una riflessione della parte avversa, la frase «si solleva all'attenzione della difesa avversaria la quale evidentemente ha difficoltà comprensive, oltre che cognitive» è direttamente rivolta alle controparti e difensori ponendo in evidenza asserite e presunte carenze intellettive e conoscitive, risultando, come dal capo di incolpazione, sconvenienti ai sensi dell'art. 52 comma 1 Codice Deontologico Forense, come riflesso del dovere di lealtà e probità previsti dall'art. 88 Cpc, con compromissione per l'incolpato che le ha redatte della propria reputazione professionale e dell'immagine della professione forense".*

Avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto tempestivamente ricorso al Consiglio Nazionale Forense chiedendone la riforma. In via preliminare, il ricorrente ha eccepito la nullità degli atti del procedimento disciplinare (ed in particolare quelli relativi all'avvio della fase di istruttoria preliminare e di approvazione del capo di incolpazione), notificatigli dal Consiglio Distrettuale di Disciplina procedente a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Secondo il ricorrente, infatti, l'unica valida modalità di notificazione degli atti è quella "ordinaria", a mezzo di ufficiale giudiziario, che il Consiglio Distrettuale di Disciplina aveva utilizzato solo per la citazione a giudizio. Solo la modalità "ordinaria" di notificazione, deduce nell'atto di impugnazione l'avv. [RICORRENTE], garantisce il valore sostanziale della notificazione e consente di avere certezza circa l'effettiva consegna dell'atto al destinatario, mentre, al contrario, la copia dell'atto inviata via PEC costituisce una mera copia informatica che, in assenza della certificazione di conformità all'originale (che può

essere eseguita solo dall'Ufficiale Giudiziario), non è idonea a costituire un presupposto di un valido procedimento di notificazione.

Gli atti inviati via PEC dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, peraltro, ha dedotto il ricorrente, non erano stati ricevuti dall'Avv. [RICORRENTE], a causa di un'aggressione informatica alla rete internet del suo studio professionale, circostanza che gli aveva impedito di accedere alle copie del fascicolo disciplinare, con conseguente lesione del diritto di difesa.

Nel merito l'avv. [RICORRENTE] ha dedotto che - in ogni caso - nessun intento offensivo poteva essere ravvisato nelle parole utilizzate negli scritti difensivi, tanto che il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. [OMISSIS]/17, aveva rigettato la domanda di cancellazione delle stesse, ritenendole non disdicevoli od estranee ad una valida difesa tecnica, ma espresse in un complesso e articolato contesto difensivo. Lo stile difensivo adottato in un contesto giudiziario - ha altresì dedotto il ricorrente - non può essere mai passibile di integrare ipotesi di illecito disciplinare, tranne nel caso in cui esso prevarichi i margini dell'attività difensiva e si spinga ad esprimere valutazioni sulla vita personale di terzi, che esulano l'interesse giudiziario in oggetto.

Il ricorrente, inoltre, ha sottolineato che l'avv. [AAA], difensore della sua controparte nel processo svoltosi innanzi il Tribunale di Lecce, unico legittimato a dolersi delle frasi per cui si era proceduto disciplinarmente, non aveva mosso obiezioni di carattere disciplinare, evidentemente avendo ritenute le frasi in questione come una energica espressione di difesa tecnica.

Il ricorrente ha quindi chiesto il proprio proscioglimento da ogni capo di incolpazione, con revoca integrale della sanzione disciplinare comminatagli.

In subordine, ha chiesto - valutata la inesistenza e/o nullità di tutto il procedimento disciplinare innanzi il Consiglio Distrettuale di Disciplina, anche in considerazione che egli mai era stato sentito dal Consigliere Istruttore, con conseguente limitazione del proprio diritto di difesa - che l'intero procedimento venga caducato di efficacia, con ogni conseguenza relativa.

### **DIRITTO**

Il ricorso dell'avv. [RICORRENTE] non è fondato.

A proposito dell'eccezione di nullità dell'intero procedimento disciplinare innanzi il Consiglio Distrettuale di Disciplina, in conseguenza della notifica degli atti a mezzo Posta Elettronica Certificata, si rileva come il Regolamento n. 2 del 2014 del Consiglio Nazionale Forense sul procedimento disciplinare, applicabile alla fattispecie in esame, preveda espressamente che gli atti del procedimento (avvio della fase di istruttoria preliminare e

approvazione del capo di incolpazione) possano essere “comunicati” dal Consiglio Distrettuale di Disciplina all’incolpato a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Sul punto, la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Suprema Corte di Cassazione è ormai consolidata nell’affermare che la comunicazione/notificazione a mezzo PEC degli atti del procedimento disciplinare possa essere validamente effettuata dagli organi di disciplina senza necessità di un’attestazione di conformità o di altri requisiti formali, previsti invece per gli atti del processo civile. (CNF, 15.10.2020, n. 194, CNF, 27.7.2018, n. 85, Cass. SS.UU. 10.7 2017, n. 16993 *“In tema di procedimento disciplinare, le comunicazioni e notifiche ben possono avvenire anche a mezzo PEC che -salvo che la legge disponga diversamente- equivalgono a quelle effettuate “per mezzo della posta” (art. 48, co. 2, CAD – D.Lgs. n. 82 del 2005) e si considerano perfezionate nel momento in cui risulta emessa la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) da parte del suo gestore della posta elettronica certificata”*).

Peraltro, la possibilità di comunicazione/notificazione degli atti del procedimento disciplinare a mezzo PEC è stata ritenuta mezzo idoneo anche dalla giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della disciplina anteriore a quella introdotta del Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2 che, come detto, prevede espressamente l’utilizzo della PEC (Cass., SS.UU, 9.8.2018 n. 20685).

Inoltre, ai sensi dell’art. 12, co. 1, L. n. 890/82 e del Codice dell’Amministrazione Digitale (artt. 2 co. 2 e 48 d.lgs. n. 82/2005 – CAD), il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati od il Consiglio Distrettuale di Disciplina ben possono provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata (equipollente alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità).

Di contro, l’eccezione del ricorrente circa la mancata ricezione degli atti trasmessigli dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per la dichiarata (dallo stesso ricorrente) aggressione informatica alla rete dello studio professionale, non è stata in alcun modo documentata né provata, con la conseguenza della sua inammissibilità atteso che, in base al DPR n. 68/2005, in combinato disposto con l’art. 48 CAD, la ricevuta PEC di avvenuta consegna è opponibile ai terzi fino a prova contraria (Consiglio Nazionale Forense, 27 luglio 2020 n. 142). Peraltro, a ben vedere, detta eccezione avrebbe dovuta essere documentata e provata fin dal primo procedimento innanzi il Consiglio Distrettuale di Disciplina e non in sede di ricorso per gravame.

Passando al merito delle frasi utilizzate dall’avv. [RICORRENTE] negli scritti difensivi, per cui è stato sottoposto a procedimento disciplinare, ritiene questo Consiglio Nazionale Forense, che le esimenti invocate dal ricorrente, circa l’assenza di intento offensivo e circa

l'insindacabilità del contenuto e della tecnica difensiva degli atti processuali ed ancora sulla circostanza che il Tribunale non ne abbia disposto la cancellazione, non siano idonee a scriminarne la responsabilità disciplinare.

Al riguardo è bene evidenziare che all'illecito deontologico di cui all'art. 52 CDF (già art. 20 codice previgente) si applicano i seguenti principi di diritto:

i) la valutazione della natura offensiva o sconveniente delle frasi utilizzate non deve fermarsi alla superficie del passaggio difensivo incriminato, ma deve penetrarne la sostanza al di là della sua resa letterale;

ii) il criterio fondamentale per valutare la liceità delle espressioni vietate è quello della loro attinenza alla difesa, specie se sconvenienti ma non direttamente offensive;

iii) la responsabilità e quindi la determinazione della sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento, va valutata tenendo conto dei fatti complessivamente valutati e non il singolo episodio oggetto di indagine, avulso dal contesto in cui si è verificato.

L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 CDF, già art. 20 codice previgente), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.

È consolidato, difatti, il principio secondo cui le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all'avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irrispettosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta.

Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti. (Cass. SS.UU. 17.5.2021, n. 13168).

Al riguardo il Consiglio Nazionale Forense ha avuto modo più volte di ribadire che *il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell'atto difensivo dal*

*difensore con le esigenze della dialettica e dell'adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell'art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nell'intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l'esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Consiglio Nazionale Forense, 17.7.2020, n. 129, Conf. Consiglio Nazionale Forense 11.1.2021, n. 4, Conf. Consiglio Nazionale Forense, 4.12.2020 n. 234).*

In ordine, poi, all'assenza dell'intento offensivo si rileva come, secondo peraltro la costante e consolidata giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità (CNF 9.10.2014, n. 142, conf. tra le altre, CNF 26.9.2014, n. 117, CNF 30.12. 2013, n. 224, CNF 12.12.2013, n. 204, CNF 30.9.2013, n. 167, CNF 2.9.2013, n. 148, CNF 20.7.2013, n. 124, CNF 29.11. 2012, n. 177, CNF 29.11.2012, n. 170, CNF 15.10.2012, n. 152).

*Difatti, Al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l'elemento della suite della condotta, inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie. Il dolo, invece, denotando una più intensa volontà di trasgressione del comando deontologico, rileva nella determinazione della misura della sanzione. Invero, anche la negligenza del comportamento è motivo di responsabilità, proprio perché essa dimostra che non si sono adottati tutti gli accorgimenti necessari e, in ogni caso, quelli richiesti nel caso concreto (Consiglio Nazionale Forense 30.9. 2013, n. 167, conf. CNF 29.11.2012, n. 177).*

Nel caso concreto ricorrono tutti i requisiti necessari ad integrare l'illecito. Come già rilevato dall'organo disciplinare, difatti, attribuire alle controparti e ai difensori, senza alcun addentellato rispetto alle esigenze di difesa, carenze intellettive e conoscitive costituisce affermazione offensiva contraria sia ai doveri imposti dall'art. 88 c.p.c. sia all'art. 52, c.1 del codice deontologico. Tale disposizione, difatti, è posta a presidio dell'intera categoria e non soltanto di quanti subiscono l'ingiuria, di talché, come correttamente statuito dal CDD a nulla rileva che questi non abbiano denunciato la condotta dell'incolpato.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso dell'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] e conferma la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Lecce-Taranto-Brindisi del 22.6.2017 (depositata il 6 luglio 2017), nell'ambito del procedimento disciplinare 120/2015-L.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2021;

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Patrizia Corona

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 9 ottobre 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria